

18169.19.



c. I

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente

GUIDO FEDERICO

Consigliere

MAURO DI MARZIO

Consigliere

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

ANDREA FIDANZIA

Consigliere - Rel.

Opposizione allo  
stato passivo  
Valore probatorio  
buste paga

Ud. 18/04/2019 CC  
Cron. 18169  
R.G.N. 8131/2014

**ORDINANZA**

sul ricorso 8131/2014 proposto da:

Guido Alessio, elettivamente domiciliato in

-ricorrente -

ORD.  
1319  
2019



del tutto occasionalmente, con la conseguenza che non vi era alcuna prova dello svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Alessioguideo. La Curatela si è costituita in giudizio con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 409 cod. proc. civ. e 24 RD n. 267/1942, difetto assoluto di motivazione nonché l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, a norma dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Lamenta il ricorrente che, avendo la procedura concorsuale contestato non solo l'entità del credito, ma anche la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la cognizione della causa avrebbe dovuto essere devoluta alla competenza esclusiva per materia del giudice del lavoro.

2 . Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte statuito, anche recentemente, che rientrano nella cognizione del giudice del fallimento le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Sez. L n. 7990 del 30/03/2018; Sez L n. 19248/2007).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., difetto assoluto di motivazione nonché l'omesso esame di fatto



decisivo per il giudizio a norma dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha ommesso di valutare la documentazione dallo stesso prodotta a fondamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato, consistente in buste paga, un contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, accantonamenti del TFR e dichiarazioni del legale rappresentante della società.

4. Il motivo è infondato.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, da un attento esame del decreto impugnato emerge che il Tribunale ha dato espressamente atto della produzione da parte dello stesso dei documenti sopra indicati, ritenendoli, tuttavia, irrilevanti, ai fini della prova dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, non solo perché la Curatela ha contestato la provenienza degli stessi dal legale rappresentante della fallita, ma anche sul rilievo che dalle deposizioni testimoniali assunte, della cui genuinità non vi era motivo di dubitare, era risultato che il ricorrente si era recato presso la società fallita solo occasionalmente, e, segnatamente, solo tre, quattro volte nell'arco temporale di quindici anni.

Il decreto impugnato ha, altresì, evidenziato che l'iscrizione del ricorrente nel libro matricola era perfettamente spiegabile sul rilievo che lo stesso aveva originariamente lavorato per la fallita dal 1990 al 1996, così come poteva spiegarsi il fatto che fosse in possesso della documentazione prodotta in giudizio, avendo collaborato con lo studio che aveva tenuto la contabilità della fallita, svolgendo una sorta di funzione di "interfaccia".

Devono quindi ritenersi insussistenti le lamentate violazioni dell'obbligo motivazionale e dell'omesso esame del contenuto dei documenti prodotti, che sono stati, viceversa, oggetto di un'apposita



analisi da parte del Tribunale, che ne ha, tuttavia, disatteso la rilevanza probatoria.

Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ..

Va preliminarmente osservato che se è pur vero che questa Corte ha già statuito, in sede di accertamento del passivo fallimentare, che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dall'art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4 (Cass. n. 17413/2015), tuttavia, rimane comunque ferma la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (Sez. L, n. 6501 del 26/04/2012).

Nel caso di specie, con una motivazione adeguata, il Tribunale di Milano, oltre a contestare la provenienza della documentazione prodotta dal legale rappresentante della fallita, ne ha in modo adeguato, nei termini sopra illustrati, argomentato la non dirimenza.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2096, 2126 e 2099 cod. civ. , difetto assoluto di motivazione nonché l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

6. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che assolutamente inconferenti e generiche si configurano le dedotte violazioni degli artt. 2096, 2126 e 2099 cod. civ, che si riferiscono rispettivamente alle fattispecie della



assunzione in prova, della retribuzione in generale ed della prestazione di fatto in violazione di legge.

Il ricorrente non ha neppure ritenuto di illustrare in diritto il contenuto del motivo sotto il profilo sopra indicato.

In proposito, questa Corte ha anche recentemente affermato che il ricorso per cassazione esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza ( v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 ).

Con riferimento al dedotto omesso esame del documento n. 36, va osservato che, viceversa, il decreto impugnato ha espressamente evidenziato di aver esaminato le dichiarazioni contenute nel carteggio @mail di cui ai documenti da 17 a 36, ritenendoli, tuttavia, del tutto aspecifici rispetto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. E' quindi evidente che il ricorrente, nel contestare tale valutazione del Tribunale, non faccia che formulare una mera censura di merito, in quando finalizzata a sollecitare una diversa lettura del documento (36) rispetto a quella effettuata nel provvedimento impugnato, come tale non consentita in sede di legittimità.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., difetto assoluto di motivazione nonché l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

Contesta il ricorrente che i suoi rapporti con la fallita fossero rimasti di natura solo personale, e non riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato, essendo tale affermazione smentita dalla documentazione prodotta.





credito di € 189.070,16 "per retribuzioni maturate, istituti contrattuali, TFR", senza neppure precisare il quantum richiesto per tale ultima voce.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 18.4.2019

Il Presidente

Rosa Maria DI VIRGILIO

